

**REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO
FOGNATURA
E
DEPURAZIONE
NELL'A.T.O.
VERONESE**

Verona, giugno 2007

(modificato con deliberazioni di Assemblea
d'Ambito n. 14 del 22 dicembre 2008 e n. 13 del 14 dicembre 2009)

Azienda Gardesana Servizi SpA

Via Monte Baldo, 17
37019 PESCHIERA DEL GARDA VR
Tel 045.6445211 Fax 6445299

www.ags.vr.it
ags@ags.vr.it



Acque Veronesi Scarl

Lungadige Galtarossa, 8
37133 VERONA
Tel 045.8677444 Fax 045.8677468

www.acqueveronesi.it
info@acqueveronesi.it



Regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese

Indice generale

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", con deliberazione n. 2 del 2 luglio 2007, pubblicata all'Albo Pretorio dell'AATO Veronese, del Comune di Verona e della Provincia di Verona, nonché sul sito internet dell'AATO www.atoveronese.it.

Il presente regolamento, in applicazione di quanto disposto al comma 1 dell'art. 36, ha validità a far data dal 20 luglio 2007, e cioè trascorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO 1 - NORME GENERALI	2
art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
art. 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
art. 3 DEFINIZIONI	2
art. 4 COMPETENZE	6
TITOLO 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA	9
art. 5 OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO	9
art. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	9
art. 7 ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO	10
art. 8 ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA	11
art. 9 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO	11
art. 10 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE	12
art. 11 IMMISSIONI VIETATE	12
art. 12 SCARICO DI ACQUE BIANCHE	12
art. 13 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	13
art. 14 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE	13
art. 15 VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE	14
TITOLO 3 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI	15
art. 16 ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA DI SCARICHI DOMESTICI	15
art. 17 ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE	15
art. 18 NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE	15
art. 19 SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI	16
TITOLO 4 - SCARICHI INDUSTRIALI	17
art. 20 CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ	17
art. 21 ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI	17
art. 22 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	18
art. 23 MODALITÀ D'ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI	18
art. 24 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	19
art. 25 UNIONI DI PIÙ SCARICHI	20
art. 26 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	20
TITOLO 5 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI	21
art. 27 VIGILANZA E CONTROLLO	21
art. 28 DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	21
TITOLO 6 - CONTRATTI E TARIFFE	23
art. 29 CONVENZIONI E TARIFFE	23
art. 30 TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE	23
art. 31 PENALITÀ CONTRATTUALI	24
TITOLO 7 - DISPOSIZIONI VARIE	25
art. 32 SANZIONI AMMINISTRATIVE	25
art. 33 RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	25
art. 34 NORME GESTIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	25
art. 35 UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA	25
art. 36 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	26
art. 37 ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI	26
art. 38 PUBBLICITÀ	26

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione, nel territorio di competenza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese come stabilito all'art. 60, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali, ed ha lo scopo di stabilire in particolare:
 - a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili;
 - b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
 - c) le modalità di rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni allo scarico e dei rinnovi;
 - d) i limiti d'accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti;
 - e) le modalità di controllo degli scarichi per quanto attiene agli accertamenti tariffari ed al rispetto dei limiti d'accettabilità e alla verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;
 - f) le sanzioni amministrative e provvedimenti per le violazioni alle norme del Regolamento.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi.
2. I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento devono inoltre attenersi ai principi generali dell'economicità dei procedimenti ed evitare d'imporre agli utenti prestazioni o vincoli o comunque richiedere documenti non previsti o non necessari per il rispetto delle norme regolamentari e per le relative finalità.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti, si definiscono:
 - a) **Scarico**: qualsiasi immissione diretta in fognatura, tramite tubazione di allacciamento, di acque reflue liquide e comunque convogliabili, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
 - **scarichi nuovi**: gli scarichi per i quali è rilasciata l'autorizzazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - **scarichi esistenti**: gli scarichi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in esercizio nel rispetto del regime autorizzativo previgente;
 - b) **Soggetti**:
 - **Utente o Titolare dello scarico**: persona fisica e/o giuridica responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura, o che ha chiesto l'allacciamento alla rete fognaria;

- **AATO:** è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", di cui all'art. 148, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (in seguito) l.r. 5/98;
- **Gestore:** Società alla quale è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato con specifico atto deliberativo dell'Assemblea dell'ATO.

c) **Nulla osta, parere tecnico e autorizzazione allo scarico:**

- **nulla osta allo scarico:** dichiarazione scritta con la quale il Gestore afferma che lo scarico è ammissibile in quanto conforme al vigente regolamento;
- **parere tecnico:** valutazione del Gestore sulla compatibilità delle acque reflue industriali con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- **autorizzazione allo scarico:** provvedimento scritto con il quale l'Utente può immettere in fognatura le acque reflue industriali.

d) **Acque:**

- **acque bianche:** acque meteoriche o acque provenienti da falde idriche sotterranee;
- **acque assimilabili alle bianche:** le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella 3 colonna scarico in acque superficiali, Allegato 5, Allegati alla Parte Terza, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- **acque nere:** acque reflue derivanti dalle varie attività dell'uomo e provenienti da edifici o da insediamenti di civile abitazione, commerciale, artigianale, industriale, agricolo, ricreativo, eccetera;
- **acque di prima pioggia:** le acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere, che corrispondono ai primi minuti di precipitazione; per ulteriori dettagli si rimanda alla normativa tecnica regionale;
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale, da insediamenti ad uso commerciale o di prestazione di servizi, da edifici scolastici (con esclusione dei laboratori scientifici e didattici), ricreativi e sportivi, da servizi igienici e bagni, ovunque siano collocati, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche:**

d1) acque reflue definite al comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare sono assimilabili alle domestiche le acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	pH	Solidi sospesi	COD	BOD ₅	RAPPORTO C.O.D./B.O.D. ₅
30°C	7,5 ÷ 8,5	500 mg/l	900 mg/l	500 mg/l	1,8

N totale	N ammoniacale	P totale	Tensioattivi	Oli e grassi
80 mg/l	30 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 colonna scarico in acque superficiali, Allegato 5, Allegati alla Parte Terza, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- d2) le acque reflue provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere e sanitarie previa adeguata disinfezione, di ricerca, provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti fissati dalla tabella indicata alla lettera precedente;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; sono considerate, altresì, acque reflue industriali le acque di dilavamento di aree esterne adibite ad attività produttive ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate;
 - **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- e) **Agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività industriali, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;
- f) **Convenzione:** Convenzione tra l'AATO ed il Gestore del servizio idrico integrato sottoscritta dalle parti il 15 febbraio 2006.
- g) **Edifici:**
- **edifici ed insediamenti esistenti:** sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
 - **edifici ed insediamenti nuovi:** sono quelli per cui è stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora rilasciata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
 - **edifici ed insediamenti di civile abitazione:** sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
 - **edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative:** sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o ricreativo;

h) **Fognatura**

- **fognatura**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, ubicata su suolo pubblico o gravata di servitù pubblica;
 - **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, definita fognatura bianca; l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, definita fognatura nera;
 - **fognatura mista**: una fognatura costituita di una sola condotta per le acque nere e bianche;
- i) **Impianto di depurazione**: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- j) **Impianto di pretrattamento**: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- k) **Allacciamento**: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario e l'edificio, o l'insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare; l'allacciamento si distingue in:
- **tratto di competenza del Gestore**: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata (anche se non di proprietà dell'Utente titolare dello scarico);
 - **tratto di competenza dell'Utente**: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.

l) **Manufatti**

- **pozzetto d'allacciamento**: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone (competenza dell'Utente);
- **pozzetto d'ispezione**: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte (competenza del gestore);
- **pozzetto d'ispezione e prelievo**: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Gestore;
- **pozzetto separa grassi**: manufatto predisposto per la depurazione delle acque di scarico ricche di grassi, oli e saponi; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzato a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Gestore;
- **vasca biologica**: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza

del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrate e dotate di tubo di ventilazione.

- **vasca tipo Imhoff:** manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta;
 - **vasca a tenuta o pozzo nero:** manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa;
 - **pozzo perdente:** manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificate e/o di acque bianche.
- m) **Corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.
- n) **ATO:** Ambito Territoriale Ottimale: rappresenta la porzione di territorio, delimitata in base alla LR 5/98, nella quale viene riorganizzata la gestione del Servizio Idrico Integrato. L'ATO denominato "VERONESE" comprende tutti i comuni della provincia di Verona, escluso Castagnaro.

ART. 4 COMPETENZE

1. Spetta alla Regione Veneto definire i valori limite di emissione delle acque reflue della rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Compete all'AATO:
 - a) Approvare il presente Regolamento di fognatura e le sue modificazioni;
 - b) Approvare la Carta del Servizio e le sue modificazioni;
 - c) Definire i criteri generali per la determinazione dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria;
 - d) Approvare i valori limite di emissione proposti dal Gestore;
 - e) Definire i criteri generali per la determinazione della tariffa di gestione del servizio idrico integrato;
 - f) Approvare la tariffa del servizio idrico integrato, le sue articolazioni e le sue modificazioni.
 - g) Approvare le tariffe di allacciamento nonché gli oneri d'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali;
3. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, che vi provvede con propri servizi tecnici:
 - a) l'applicazione e riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alle normative vigenti;
 - b) il rilascio:

- del nulla osta per gli scarichi di acque reflue domestiche;
 - dell'autorizzazione allo scarico in fognatura per acque reflue assimilabili alle domestiche;
 - dell'autorizzazione allo scarico in fognatura per le acque reflue industriali;
- c) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità delle acque reflue nella fognatura in base alle normative vigenti in materia;
 - d) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque reflue nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico sia se realizzate su suolo pubblico o, per pubblico interesse, realizzate su fondi privati;
 - e) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori delle opere di allacciamento in suolo pubblico, fino ai confini di proprietà (pozzetto d'allacciamento escluso);
 - f) la valutazione, compreso il rilascio delle eventuali prescrizioni, dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali comunali e sovracomunali;
 - g) l'approvazione, per tutte le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni sia pubbliche che private, dei progetti per la realizzazione di:
 - fognature nere e miste;
 - collegamenti alla rete fognaria nera o mista della vasche di prima pioggia;
 - sistemi e reti di smaltimento di acque meteoriche di dilavamento di strade, piazze, parcheggi e cortili siano essi privati che Enti o Società pubbliche;
 - h) la verifica tecnica delle opere di allacciamento realizzate in suolo privato;
 - i) la gestione e manutenzione delle opere fognarie di competenza del Gestore;
 - j) l'acquisizione delle autorizzazioni all'esercizio ed allo scarico delle infrastrutture fognarie, degli impianti di depurazione a servizio delle fognature;
 - k) la gestione e archiviazione dei documenti inerenti gli scarichi industriali e assimilabili alle acque reflue domestiche.
4. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
- a) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle tubazioni dello scarico fino alla confluenza nella fognatura ed il prelievo di campioni di acque reflue al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso.
5. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali, la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e manufatti per la raccolta dispersione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento di strade e piazze.

TITOLO 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

ART. 5 OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

1. Tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura.

Saranno esentati dall'obbligo dell'allacciamento, gli edifici o insediamenti che distano dalla fognatura oltre 20 metri più 0,01 metri per metro cubo edificato, qualora non siano compresi nell'area di salvaguardia di cui all'art. 94, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per la determinazione della distanza dalla fognatura di edifici ed insediamenti di civile abitazione, si deve tener conto:

- del tratto più breve fra la fognatura e il punto più vicino dell'edificio o insediamento da allacciare;
 - nel caso di costruzioni adiacenti (es. villette a schiera), il vincolo della distanza considera l'insieme delle varie proprietà come unico edificio.
2. Il Gestore potrà concedere la deroga a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.
 3. Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia. Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.
 4. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 124, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a richiedere al Gestore l'autorizzazione, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare.
3. **Scarichi di acque reflue domestiche:** l'autorizzazione allo scarico in fognatura è sostituita dal nulla osta allo scarico, come previsto dal comma 4, dell'art. 124, del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152;
4. **Scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche:** devono essere autorizzati, con le modalità di cui al titolo 3 del presente Regolamento.
5. **Scarichi di acque reflue industriali:** devono essere autorizzati, con le modalità di cui al titolo 4 del presente Regolamento.
6. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e

sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, sono a carico del richiedente. Il Gestore determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, come condizione per la procedibilità della domanda. Il Gestore, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario approvato dall'AATO.

7. Tutti gli scarichi non autorizzati sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.
8. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede all'eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'Utente inadempiente.
9. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso del rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 7 ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO

1. Le modalità, i criteri tecnici dell'allacciamento e le caratteristiche delle fognature interne sono stabilite dal Gestore.
2. Le opere d'allacciamento su suolo pubblico fino al confine della proprietà privata, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite *in via generale*⁽¹⁾ direttamente dal Gestore, o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento.
3. In via eccezionale, ed in deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire le opere d'allacciamento su suolo pubblico; tali opere dovranno essere eseguite, secondo le prescrizioni imposte dal Gestore, da un'impresa che dimostri di possedere idonea capacità tecnica ed organizzativa.
4. L'utente potrà realizzare in maniera autonoma le opere di allacciamento su suolo pubblico alla rete fognaria e di depurazione, fatti salvi; i) l'esonero dalla responsabilità civile e penale del gestore per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o materiali impropri; ii) la sottoposizione di tali allacciamenti a verifica e collaudo da parte del Gestore, che realizzerà il collegamento della tubazione di allacciamento alla propria rete fognaria e di depurazione, dietro pagamento di apposita tariffa predefinita dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.⁽²⁾
5. Le opere d'allacciamento da realizzarsi su suolo privato, sono eseguite dall'Utente in base alle prescrizioni tecniche e nei termini stabiliti dal Gestore; diversamente il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio come previsto all'art. 31 del presente Regolamento.

(1) Le parole "*in via generale*" sono state inserite con le modifiche approvate dalla deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 13 del 14 dicembre 2009, esecutiva.

(2) Comma così sostituito con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 13 del 14 dicembre 2009, esecutiva.

ART. 8 ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione che si può verificare nelle condotte della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.
2. In particolare quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'Utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire preferibilmente a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione al limite della proprietà.
3. Il Gestore, in casi particolari e per difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta.
4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della fognatura.

ART. 9 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO

1. I manufatti d'allacciamento, ubicati in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.
2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.
3. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.
4. E' facoltà del Gestore segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione. Trascorso tale termine il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio come previsto all'art. 31 del presente Regolamento. Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti.

ART. 10 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

1. Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

ART. 11 IMMISSIONI VIETATE

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici, sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.
2. E' vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un strumento di misura idoneo per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
3. Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.
4. Si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 107, c. 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 SCARICO DI ACQUE BIANCHE

1. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura nera.
2. Le acque bianche, e le acque ad esse assimilabili, ricadenti nella proprietà privata devono essere smaltite sul fondo di proprietà nel rispetto della normativa vigente. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile od eccessivamente oneroso effettuare tali tipi di smaltimento, il Gestore può concedere l'immissione nella rete mista.
3. In assenza della fognatura bianca, le acque bianche ed assimilabili, qualora le caratteristiche geo-morfologiche del terreno lo consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate:
 - a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze;
 - b) sul suolo mediante idoneo sistema di dispersione;
 - c) in altri recapiti equivalenti.
4. I proprietari di strade, piazze, parcheggi e cortili, siano essi privati che di Enti o Società pubbliche, debbono smaltire le acque meteoriche di dilavamento all'interno della propria proprietà o nella rete bianca se esistente.
5. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve dotarla di fognatura o di sistemi di raccolta, allontanamento o dispersione per le acque

meteoriche, secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.

6. I pluviali degli edifici che si affacciano sulle strade pubbliche devono, di norma, essere allacciati alla rete fognaria bianca e non devono scaricare le acque meteoriche direttamente sui marciapiedi e/o sulla sede stradale. Detti pluviali possono, altresì, essere allacciati alla fognatura mista previo benestare del Gestore. E' vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche di dilavamento. In ogni caso lo scarico deve essere dotato di apposito sifone ispezionabile e l'onere di allacciamento è totalmente a carico dell'Utente.

ART. 13 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Qualora il Gestore conceda all'Utente di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura mista, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle stesse acque meteoriche.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale, agricola, eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura nera o mista, imponendo specifiche prescrizioni.

ART. 14 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE

1. I Titolari degli edifici o insediamenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico e sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, eccetera).
2. Gli Utenti devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura omologati e approvati dal Gestore, qualora le acque prelevate vengano successivamente scaricate nella fognatura. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, i cui incaricati devono sempre poter accedere per i necessari controlli.
3. Gli Utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.
4. Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo sono a totale carico dell'Utente. Il Gestore si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.
5. I titolari di scarichi in fognatura con approvvigionamento idrico autonomo, entro

il 31 gennaio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Gestore la denuncia dei volumi prelevati, quantità e qualità delle acque reflue scaricate nell'anno precedente.

ART. 15 VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati, e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata e adeguatamente motivata.
3. Ultimate le opere d'allacciamento all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore.

TITOLO 3 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

ART. 16 ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA DI SCARICHI DOMESTICI

1. La domanda d'allacciamento alla fognatura, da redigersi su apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Gestore.
2. Il Gestore, effettuato il sopralluogo presso l'utenza, predispone il preventivo di spesa delle opere di competenza del Gestore, inclusi gli oneri per il rilascio del nulla osta allo scarico, con lo schema delle opere da realizzare, e lo invia all'Utente richiedente che lo restituisce sottoscritto per accettazione.
3. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente realizza le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le disposizioni dal Gestore, comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione delle opere sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto disposto.
5. L'Utente, ultimate tali opere entro il termine stabilito dal Gestore, ne dà comunicazione scritta allo stesso. Il mancato rispetto del termine per l'ultimazione delle opere, costituisce inosservanza al presente Regolamento.

ART. 17 ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

1. Gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche sono ammesse in fognatura, previa istruttoria tecnica del Gestore e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Eventuali opere eseguite dall'Utente in difformità alle prescrizioni impartite dal Gestore o da leggi, o norme di buona tecnica, devono essere regolarizzate dall'Utente indipendentemente dal fatto che l'utenza sia già a ruolo.

ART. 18 NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

1. In tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche, è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo secondo le disposizioni impartite dal Gestore ed in base alle normative vigenti in materia.
2. Ad attivazione dello scarico avvenuta, il Gestore potrà effettuare i prelievi di campioni di acque reflue di scarico che saranno successivamente analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia. Le relative spese saranno a carico dell'Utente.
3. Il Gestore, può autorizzare l'Utente ad effettuare per proprio conto sia i prelievi dei campioni sia le relative analisi di laboratorio, riservandosi la facoltà di eseguire ulteriori controlli che a proprio giudizio riterrà necessari.
4. Il certificato d'analisi dimostrerà il rispetto, o meno, dei limiti posti dal presente Regolamento per le acque reflue assimilate alle domestiche. Qualora anche

uno solo di tali limiti non venga rispettato, lo scarico viene classificato di tipo industriale; in tal caso l'Utente sarà tenuto alla sottoscrizione di un'autorizzazione allo scarico come previsto al successivo Titolo 4 per gli insediamenti d'attività industriali.

5. Il Gestore può derogare dalle prescrizioni di cui al precedente comma qualora il superamento dei limiti sia contenuto in un intervallo limitato; detto intervallo sarà valutato di volta in volta in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.
6. Di norma, il prelievo dei campioni di scarico acque reflue da analizzare sarà effettuato dopo un congruo periodo dall'attivazione dello scarico medesimo, alla presenza dell'Utente e degli incaricati del Gestore, a monte di qualsiasi trattamento e durante lo svolgimento delle fasi lavorative che producono le acque reflue.

ART. 19 SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo domestico, come definiti nel presente Regolamento.
2. I suddetti insediamenti, i campeggi, le aree sosta camper, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Nelle aree adibite a sosta camper e roulotte, la condotta di scarico dovrà essere dotata di misuratore di portata per quantificare il reflu immesso nella pubblica fognatura.

TITOLO 4 - SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 20 CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ

1. Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e rispettino i limiti stabiliti nella tabella 3, colonna scarico in pubblica fognatura, Allegato 5, Allegati alla Parte Terza, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Gestore, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione, si riserva la possibilità d'accettare nella fognatura acque reflue conformi a quanto stabilito dall'art. 107 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, bagni, docce, mense, abitazioni e comunque di natura domestica, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse nella fognatura e sono soggette alle norme di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.
4. Fino alla definizione di nuove condizioni di ammissibilità in fognatura per gli scarichi industriali, si continuano ad applicare quelle attualmente in vigore.

ART. 21 ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI

1. Tutti gli scarichi industriali devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, successive modifiche ed integrazioni.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Gestore.
3. Il titolare dello scarico industriale presenta al Gestore, su apposito modulo prestampato, domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico dichiarate dal richiedente, costituiscono il presupposto del procedimento e delle determinazioni del Gestore.
4. Il Gestore, valutata la domanda, può concedere o meno l'utilizzo della fognatura in relazione alle compatibilità tecniche delle infrastrutture fognarie e depurative.
5. Le modalità tecniche di allacciamento sono stabilite dal Gestore.
6. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Gestore comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
7. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.
8. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza, ne dà comunicazione scritta al Gestore.

ART. 22 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Gestore.
2. Fatta salva la diversa durata dell'autorizzazione ambientale unica per le attività ed i stabilimenti soggetti alla disciplina del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha validità per quattro anni dal momento del rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto al Gestore almeno 12 mesi prima della scadenza utilizzando l'apposito modulo.

ART. 23 MODALITÀ D'ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI

1. Le reti interne delle acque provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili devono essere separate da quelle degli scarichi provenienti da attività produttiva.
 - a) In caso di confluenza, ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle reti stesse, di apposito pozzetto di ispezione.
 - b) I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
 - c) Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto o cemento.
2. Il Gestore nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono principi tecnici:
 - a) al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia e poter applicare il regime tariffario, il Gestore, se lo riterrà opportuno, effettuerà controlli analitici con frequenza variabile a seconda della tipologia quali-quantitativa del reflu scaricato in fognatura e le relative spese saranno a carico dell'Utente;
 - b) per casi particolari e motivati il Gestore ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'Utente;
3. Il progetto dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) caratteristiche qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche delle acque reflue da immettere;
 - b) caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate delle acque reflue da immettere;
 - c) caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto

- comunale o da fonte privata);
- d) caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio;
 - e) lay-out dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/o stoccaggio che producono le acque reflue da scaricare;
 - f) percorsi delle reti fognarie interne, differentemente evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti di trattamento;
 - g) calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti le acque reflue da scaricare.
4. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori chimici autorizzati e/o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporali stabilite dal Gestore.
 5. Il Gestore ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale o dei sistemi di collettamento..

ART. 24 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d'accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura.
2. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate da immettere nella fognatura.
3. Il Gestore provvederà, prima dell'attivazione dello scarico, alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette.
5. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo.
6. Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Gestore in sede di preventivo; ogni loro modifica o sostituzione deve essere effettuata una volta ottenuto il benestare del Gestore.
7. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche.

ART. 25 UNIONI DI PIÙ SCARICHI

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nella fognatura nei casi in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente ed economicamente conveniente.
2. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore d'allacciamento, dotato di un pozzetto d'ispezione e campionamento, in modo tale che venga assicurata la possibilità il controllo di ciascun scarico.
3. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente del collettore che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 26 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento per l'allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura, la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi.

TITOLO 5 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART. 27 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Oltre alle visite tecniche per la verifica della regolare esecuzione delle opere di allacciamento, il Gestore è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Per le attività di vigilanza e controllo in ordine agli scarichi idrici, fatte salve le competenze attribuite alla Polizia Giudiziaria e alle altre Forze di Polizia indicate nell'art. 135, 2° comma, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il Gestore si avvale di proprio personale tecnico o di personale esterno espressamente incaricato, che assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.

ART. 28 DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per le inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, si applica quanto previsto all'art. 130 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare per i superamenti dei limiti di accettabilità, il Gestore comunica all'AATO per i provvedimenti del caso, e contestualmente informa il Sindaco del Comune interessato ed il Settore competente della Provincia di Verona.
2. I provvedimenti di sospensione e la revoca dell'autorizzazione, di cui si definiscono di seguito alcune ipotesi, sono disposti dal Gestore che provvede ad informare l'AATO e il Sindaco del Comune interessato.
3. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, per periodi determinati comunque non superiori a 90 giorni, è disposta nelle seguenti ipotesi:
 - a) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico;
 - b) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
 - c) in caso di accertamento, per tre volte consecutive nell'arco di tre mesi, di superamenti dei limiti di emissioni allo scarico relativi al medesimo parametro.
4. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) mancato rispetto dei limiti d'accettabilità;
 - b) mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Gestore;
 - c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati d'allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque reflue;
 - d) modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle

- caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti;
- e) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione;
 - f) mancato od insufficiente invio di dati e documentazione richiesti;
 - g) mancate comunicazioni preventive in merito al cambio di indirizzo, a variazioni della destinazione d'uso degli immobili, etc.
 - h) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 4 mesi, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'Utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio.
5. Qualora si verificano le infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia, il Gestore diffida per iscritto all'Utente trasgressore di adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento entro un termine da stabilirsi caso per caso, anche in relazione alla gravità dell'infrazione.
 6. Trascorso infruttuosamente il termine disposto, il Gestore:
 - revoca l'autorizzazione allo scarico;
 - provvede d'ufficio all'interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese all'Utente.
 7. Il Gestore, per l'avvio della procedura di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico, invia comunicazione all'Utente, nelle forme prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In casi di particolare gravità e che comportino il rischio concreto per l'integrità delle strutture impiantistiche e per la corretta funzionalità dei processi depurativi, il Gestore:
 - informa l'AATO e il Sindaco del Comune interessato in merito all'inquinamento ed ai primi interventi che intende porre in atto;
 - provvede all'individuazione della causa dell'inquinamento con l'intervento dell'ARPAV di Verona, e se il caso anche delle autorità indicate all'art. 135, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - può procedere all'immediata chiusura dello scarico senza il preavviso di cui al periodo precedente.
 8. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi stabiliti dalle normative vigenti.
 9. Dopo la revoca, l'Utente ha diritto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione con priorità rispetto ad altre eventuali richieste formulate da terzi non utenti della rete fognaria, ove la relativa domanda sia presentata nel termine indicato nel provvedimento di revoca e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento medesimo.

TITOLO 6 - CONTRATTI E TARIFFE

ART. 29 CONVENZIONI E TARIFFE

1. L'attivazione di qualsiasi tipologia di carico nella rete fognaria comporta l'automatica soggezione dell'utente alle disposizioni del presente regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto.
2. E' tuttavia ammessa, a discrezione del Gestore, per alcune fattispecie di scarichi industriali, una regolamentazione contrattuale mediante stipula di apposite convenzioni fra il Gestore e il titolare dello scarico.
3. Tali convenzioni non possono contenere pattuizioni in deroga al presente Regolamento ma limitarsi a disciplinare o esplicitare in modo più analitico i rapporti fra l'utente e il Gestore e i comportamenti delle parti afferenti alle particolari caratteristiche dello scarico in oggetto.
4. Delle convenzioni suddette costituisce parte integrante l'autorizzazione allo scarico in fognatura, alla cui validità e vigenza esse sono subordinate.

ART. 30 TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

1. Sono normalmente tenuti al pagamento del corrispettivo di servizio di fognatura e depurazione tutti gli utenti allacciati alla fognatura. Qualora la rete fognaria non sia però provvista di impianti di depurazione, o essi siano temporaneamente inattivi, sarà addebitato agli utenti il solo canone di fognatura¹.
2. Le tariffe di fognatura e di depurazione applicate dal Gestore, sono determinate dall'AATO nel rispetto della normativa vigente.
3. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche allacciati al pubblico acquedotto l'addebito dei costi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.
4. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'art. 14 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore.
5. Nel caso di mancata autodenuncia annuale, di cui all'Art. 14 del presente Regolamento, o nel caso sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, l'Azienda provvederà all'addebito in via presuntiva di una quantità prelevata pari a 92 mc/anno, ossia 250 l/giorno, pro capite.
6. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato con apposite fatture trimestrali, con alternanza di acconto e successivo saldo, emesse sulla base dell'autodenuncia annuale all'art. 14 del presente Regolamento. In mancanza di dati certi, si provvede

¹ Comma così modificato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 14 del 22 dicembre 2008.

alla fatturazione in acconto sulla base dei valori accertati nell'anno precedente.

ART. 31 PENALITÀ CONTRATTUALI

1. Il Gestore, nei casi di seguito descritti, applica le relative penalità:
 - a) nel caso di esecuzione d'ufficio, da parte del Gestore, delle attività e delle opere previste dal presente Regolamento, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle spese, una maggiorazione del 10% del costo complessivo dell'intervento;
 - b) qualora non siano state realizzate le opere interne d'allacciamento, entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento di esplicita diffida da parte del Gestore, l'Utente è tenuto al pagamento di una somma calcolata sulla base del corrispettivo di fognatura e depurazione, maggiorato del 10%. La suddetta maggiorazione del 10% è incrementabile del 100% per ogni anno successivo salvo diversa determinazione dell'AATO.
 - c) il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria costituisce parziale inadempimento del contratto di somministrazione, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico; In tal caso sono dovute le seguenti penalità contrattuali:
 - per il superamento dei limiti tabellari riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, Allegati Parte Terza al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: **€ 100,00** per ciascun parametro superato;
 - per il superamento dei limiti fissati dal Gestore riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, Allegati Parte Terza al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: **€ 100,00** per ciascun parametro superato.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 32 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successive modifiche ed integrazioni.
2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e, se ed in quanto compatibili con le norme di cui al primo comma.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dall'Autorità amministrativa competente per legge, su segnalazione del Gestore.

ART. 33 RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, comunque siano denominate e quali ne siano il contenuto, saranno riesaminate alla scadenza quadriennale.
2. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli utenti. Le predette operazioni saranno condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 34 NORME GESTIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Gestore può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'Utente, concernenti gli aspetti tecnici connessi alla fruizione del servizio.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate, hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'AATO senza che questa abbia espresso parere contrario.

ART. 35 UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

1. In base alle normative vigenti in materia, la competenza per lo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpi idrici superficiali, in zone non servite dalla fognatura, è:
 - a) dei Comuni per acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche;
 - b) della Provincia per acque reflue industriali.
2. Le acque reflue citate al primo comma, che per qualità e quantità non sono ammesse a recapiti alternativi alla rete fognaria, potranno essere conferite per il trattamento presso gli impianti comunali di depurazione siti nell'Area Veronese indicati dal Gestore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 della convenzione. Il conferimento potrà essere effettuato nel rispetto delle norme in materia di rifiuti ed delle prescrizioni disposte dal Gestore.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione effettuata dall'AATO, trascorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ogni modificazione o integrazione successiva deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme.

ART. 37 ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

ART. 38 PUBBLICITA'

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del servizio idrico integrato.
2. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.